

L'INNESTO DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA *IN EXECUTIVIS* ALL'INDOMANI DEL D.LGS. N. 150/2022

Giovanni Antonio Silverio *

SOMMARIO: 1.- Le modifiche all'ordinamento penitenziario: il nuovo raccordo normativo con la giustizia riparativa.; 2.- La revisione critica del reato e il progressivo ingresso della vittima nel percorso trattamentale; 3.- Programmi riparativi e benefici penitenziari: tra valutazione premiale e principio di autodeterminazione; 4.- Conclusioni.

1.- Le modifiche all'ordinamento penitenziario: il nuovo raccordo normativo con la giustizia riparativa

La “legge penitenziaria”¹ è stata recentemente modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150², attuativo della cosiddetta “Riforma Cartabia”, mediante interventi mirati a introdurre i necessari punti di raccordo con la disciplina organica della giustizia riparativa³ nella fase esecutiva.

Si tratta di un significativo innesto del paradigma riparativo nell'ambito del trattamento rieducativo, idoneo a incidere sul piano dell'osservazione scientifica della personalità prevista dall'art. 13, c. 2, L. n. 354/1975. Tale strumento procedimentale e conoscitivo, inserito nel solco del finalismo rieducativo della pena *ex art. 27, c. 3, Cost.*, aveva già mostrato, in passato, la capacità di accogliere gli esiti delle prime esperienze di *restorative justice*, divenendo oggi la sede privilegiata del loro inserimento.

* Avvocato, cultore di Diritto penitenziario e di Procedura penale presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ Il riferimento è alla L. 26 luglio 1975, n. 354, pubblicata in *Gazz. Uff.* 9 agosto 1975, n. 212, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

² Intitolato “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del procedimento penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

³ Espressa nel Titolo IV (artt. 42 ss.) del D.Lgs. n. 150/2022.

2.- La revisione critica del reato e il progressivo ingresso della vittima nel percorso trattamentale

In via preliminare, occorre ricordare che il trattamento deve rispondere ai bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiarne le attitudini e valorizzarne le competenze utili a favorirne il reinserimento sociale⁴. Com'è noto, si tratta di un'obbligazione di mezzi gravante sull'Amministrazione penitenziaria; conseguentemente, l'osservazione scientifica della personalità, svolta nei confronti di detenuti ed internati, mira a individualizzare il contenuto trattamentale, scandagliando le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto alla commissione del reato, proponendo un idoneo programma di reinserimento nella società libera.

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123⁵, successivo all'esperienza degli Stati generali sull'esecuzione penale⁶, ha escluso dagli scopi dell'osservazione l'individuazione delle cause del "disadattamento sociale", sul presupposto che tale condizione non caratterizza necessariamente la molteplicità di profili criminali emersi nella moderna criminologia⁷. Viene così valorizzata la finalità trattamentale mediante la predisposizione di un programma idoneo a superare gli ostacoli di varia natura che si frappongono al reinserimento dell'interessato nella società⁸.

A tal fine, nel corso dell'intera esecuzione, l'*équipe*⁹ conduce l'osservazione scientifica della personalità, compendiandone i risultati nella c.d. relazione di sintesi, da cui promana il programma trattamentale. Quest'ultimo deve essere predisposto entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione ed è periodicamente aggiornato in base alle esigenze emergenti *in fieri*¹⁰.

⁴ Art. 13, c. 1, L. 354/1975, come sostituito dall'art. 11, c. 1, lett. d), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

⁵ Recante la "Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103".

⁶ Si tratta della consultazione partecipata – promossa dal Ministero della Giustizia nel maggio 2015 e conclusasi nell'aprile 2016 – che ha condotto un'ampia riflessione sul tema dell'esecuzione, nell'intento di favorire una diversa cultura della pena e orientare le future scelte normative in materia.

In argomento, cfr., tra i tanti, M. RUOTOLO, *Gli Stati generali sull'esecuzione penale: finalità e obiettivi*, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, 11 marzo 2016. Il Documento finale e le risultanze delle attività dei 18 Tavoli tematici sono consultabili in www.giustizia.it.

⁷ F. FIORENTIN, *L'osservazione e il trattamento*, in F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, II ed., Torino 2021, p. 24. In particolare, vengono in rilievo i reati dei c.d. *white collars*, la criminalità informatica ed economica, i *sex-offenders*. Negli anni 90, la Corte di Cassazione, Sez. I, sent., 9 dicembre 1997, n. 6910, *Armanini*, in *Giustizia penale* 2 (1998), p. 575, ebbe modo di affermare che «ogni reato, in quanto violazione della legge penale, dimostra un'insofferenza del colpevole alle regole poste dallo Stato a tutela dell'ordinata e civile convivenza e quindi l'esistenza di un 'disadattamento sociale' del suo autore».

⁸ Sul punto, G. FORTI, *Il trattamento*, in A. GIARDA - G. FORTI - F. GIUNTA - G. VARRASO, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano 2021, p. 71.

⁹ Cfr. art. 29, c. 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; com'è noto, l'*équipe* si distingue dal Gruppo di osservazione e trattamento che include tutti coloro che interagiscono con il detenuto, così come previsto dalla Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 in materia di aree educative.

¹⁰ Cfr. art. 13, c. 5, L. 354/1975. Il programma è sottoposto all'approvazione del Magistrato di sorveglianza, ex art. 69, c. 5, L. 354/1975.

Interventi

L'osservazione è definita scientifica perché, appunto, si avvale di un "metodo" specificamente delineato dal regolamento penitenziario, che prevede acquisizioni documentali e colloqui tra il soggetto osservato e i professionisti coinvolti a vario titolo. In particolare, l'art. 27, d.P.R. n. 230/2000, prevede che l'*équipe* acquisisca i dati "giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali" al fine di indagare l'eziologia criminale¹¹.

L'attivazione di questi strumenti è funzionale a stimolare, da parte dell'interessato, la riflessione sulle condotte antigiuridiche, vale a dire il c.d. processo di "revisione critica" orientato al ripensamento, all'interno di un dialogo volontario con gli operatori penitenziari, delle condotte devianti, delle motivazioni che sono state alla base del comportamento compiuto e delle conseguenze che ne sono derivate, nei confronti della propria persona, della propria famiglia e della comunità, ma, in particolar modo, della persona offesa¹².

Nel quadro delineato, è evidente che alla finalità puramente diagnostica, diretta a scrutare le cause del delinquere, si accompagna a una dimensione critica e dialogica, capace di offrire il proprio spazio anche alla "cura" della frattura relazionale, tipico ambito di elezione della *restorative justice*. Del resto, il richiamo alle possibili azioni di riparazione è già presente nell'art. 27 del regolamento penitenziario, che vi annovera il risarcimento del danno, sebbene non in via esclusiva, restando così aperta la strada per altre modalità prettamente riparative. Tale disposizione aveva già reso evidente l'interesse per le connotazioni più propriamente riparative del percorso trattamentale.

Merita inoltre sottolineare che, già negli anni passati, le disposizioni richiamate hanno costituito un valido fondamento normativo per la giustizia riparativa *in executivis*¹³, consentendo di accogliere e valorizzare le prime sperimentazioni che, da oltre un

¹¹ M.L. AVANTAGGIATO, *Per una giustizia riparativa in carcere*, in *Mediæres* 10 (2007), p. 175: «[...] viene esplorato e scandagliato il vissuto del reo, alla ricerca di tutto quanto possa essere utile per comprendere le cause del disadattamento, della devianza e della delinquenza, in una progressione, a volte, ineluttabile».

¹² Cfr. art. 27, d.P.R. n. 230/2000; in argomento, M. CAPECE - A. SABATINI, *La revisione critica del reato: aspetti psicologici e trattamentali, indagine statistica*, in *Lirpa International Journal* app. 3 (2022), p. 183. La norma promuove la revisione critica sin dall'inizio dell'esecuzione lasciando aperta anche la possibilità di estensione ad altri protagonisti dell'illecito, cfr. C. STOPPIONI, *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, in P. FELICIONI - A. SANNA (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere*, Milano 2019, p. 332. Secondo M.L. AVANTAGGIATO, *Per una giustizia*, cit., p. 176, il materiale emerso deve essere valutato ed elaborato «nelle sue implicazioni 'relazionali' rispetto alle vittime dei reati stessi». In passato, alcune ordinanze dei Tribunali di sorveglianza hanno fatto riferimento a questa norma per sottolineare l'importanza del percorso effettuato dal detenuto con le vittime aspecifiche nell'ottica della sua valorizzazione ai fini dell'accesso alle misure alternative; ne dà conto A. MENGHINI, *Giustizia riparativa ed esecuzione della pena, per una giustizia riparativa in fase esecutiva*, in G. FORNASARI - E. MATTEVI (a cura di), *Giustizia riparativa, Responsabilità, Partecipazione, Riparazione*, in *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, 40, Trento 2019, p. 217, si tratta dell'Ord. Trib. Sorv. di Venezia, 7 gennaio 2012, n. 5, in *Dir. pen. proc.* 7 (2012), pp. 833ss., con nota di G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*. Non sono mancate letture di senso opposto rispetto alla mediazione a carattere aspecifico prediligendo la mediazione vera e propria, v. Cass., Sez. 1, 23 marzo 2021, n. 19818, *Vallanzasca*.

¹³ G. DARAIO, *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in P. BALDUCCI - A. MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano 2020, pp. 865s.

ventennio e grazie alla sensibilità degli operatori, sono state organizzate nei vari contesti territoriali. Una tendenza che si evince dalle Linee di indirizzo emanate dal Ministero a partire dal 2002, ben prima che intervenisse il legislatore della riforma¹⁴.

Sin da subito, si è apprezzata la capacità di innescare un processo di responsabilizzazione essenziale per la maturazione della consapevolezza della persona condannata rispetto alle proprie azioni: condizione questa indispensabile sia per una reale adesione al progetto individualizzato di espiatione della pena sia per la realizzazione di qualsiasi attività di tipo riparativo¹⁵.

Infine, il D.Lgs. n. 123/2018 ha introdotto, mediante il nuovo comma 3 dell'art. 13 della L. n. 354/1975, un esplicito collegamento tra la riflessione del soggetto interessato e la considerazione della vittima, che, in questo modo, fa il suo ingresso nel percorso trattamentale¹⁶, aprendo ancor di più la strada alla valorizzazione del paradigma riparativo¹⁷.

3.- Programmi riparativi e benefici penitenziari: tra valutazione premiale e principio di autodeterminazione

Nel contesto delineato, la riforma Cartabia ha introdotto a pieno titolo la giustizia riparativa sul piano legislativo, oggi definita e disciplinata in via generale dagli artt. 42 ss. del D.Lgs. n. 150/2022. Giova ricordare, al riguardo, il precedente tentativo, rimasto incompiuto e influenzato dall'esperienza degli Stati generali, rappresentato dalla previsione contenuta nella legge delega della c.d. Riforma Orlando, Legge 23 giugno 2017, n. 103¹⁸, in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, espressamente orientata alla fase esecutiva. A tale criterio di delega fece seguito uno schema di decreto legislativo, che non ha mai visto la luce a causa dei modificati equilibri politici¹⁹.

¹⁴ Con riferimento ai condannati adulti la Commissione di studio sulla mediazione penale e giustizia riparativa emanò nel 2002 le "Linee di indirizzo sull'applicazione nell'ambito dell'esecuzione penale di condannati adulti", poi sostituite dalla Circolare del 14 giugno 2005. L'attività istituzionale e di raccordo è sfociata, nel 2009, nella costituzione dell'"Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale". In tema, M.P. GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in *Autonomie locali e servizi sociali* 3 (2013); A. DIDI, *Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice*, in *Proc. pen. e giust.* 5 (2023), p. 101.

¹⁵ S. CASTIGLIONI - A. SALVAN, *L'esperienza di giustizia riparativa. Una ricerca condotta presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Verona e Vicenza*, in *Autonomie locali e servizi sociali* 2 (2012), p. 329.

¹⁶ Evidenza tale pregio F. FIORENTIN, *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia"*, in *Diritto penale e uomo Criminal Law and Human Condition* 10 (2021), p. 10.

¹⁷ Cfr. G. FORTI, *Il trattamento*, cit., p. 72, per cui si tratta di elemento di novità capace di riequilibrare l'assetto normativo rispetto alla possibile considerazione del condannato come oggetto passivo dell'osservazione e del trattamento. L'art. 13, c. 3, L. 354/1975, afferma che «è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione».

¹⁸ Recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario".

¹⁹ A. DIDI, *Effetti*, cit., p. 102. Si tratta dell'art. 1, c. 85, lett. f), L. 103/2017 e del relativo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, Atto del Governo n. 29 della XVII Legislatura. In argomento, G. DARAIO, *Le pre-condizioni per la concreta*

Interventi

Ora, però, al di là delle scelte di fondo della Legge delega n. 134/2021, notoriamente caratterizzata da un diffuso intento efficientistico²⁰, il nuovo assetto normativo sembra delineare un rapporto di “complementarietà”²¹, sebbene secondo alcuni autori lo definiscano solo “apparente”, con la *restorative justice*. Com’è noto, infatti, quest’ultima è portatrice di una logica contraria alle istanze retributive o prestazionali tipiche della pena tradizionale e rappresenta, per il sistema formale, una spinta innovativa, i cui risultati dipenderanno dalla capacità di contaminarlo²².

operatività del sistema di restorative justice, in *Proc. pen. e giust.* numero straordinario (2023), pp. 59s. Cfr., inoltre, i documenti del Tavolo 13 degli Stati generali dell’esecuzione penale, disponibili in www.giustizia.it.

²⁰ Cfr., sul punto, la *relazione* n. 68/2022 del 7/11/2022 dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, avente ad oggetto: “disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”, ove si sottolinea che l’intervento in tema di giustizia riparativa rappresenta uno dei tre “pilastri” della riforma (gli altri due pilastri sono costituiti dalle modifiche al regime sanzionatorio e dalla riforma del processo penale) e che «il filo conduttore degli interventi attuativi della legge delega (art. 1 della legge 27 settembre 2021 n. 134) è rappresentato – come declamato dall’intitolazione del d.lgs. n. 150 – dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e unionali in tema di ‘giusto processo’, nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che vede la sua *milestone* finale collocarsi nel 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio». In dottrina, tra i primi commentatori, cfr. G. CANZIO, *Le linee del modello “Cartabia” una prima lettura*, in *Sistema penale*, 25 agosto 2021, p. 3; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “Legge Cartabia”*, in *SistemaPenale*, 15 ottobre 2021, p. 1; D. PULITANÒ, *Sulle attuali politiche del diritto penale*, in *Sistema penale*, 1° giugno 2023, p. 3, per cui «Si tratta di deflazione del carico sanzionatorio, non dell’area dell’illecito penale». V. anche F. CONSULICH - M. MIRAGLIA, *Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la giustizia riparativa e l’Ufficio per il processo*, in *disCrimen*, 12 febbraio 2022, pp. 1s., nonché in *Diritto di difesa* 3 (2021), pp. 619s. Per un’analisi dei primi dati disponibili, v. G.L. GATTA - M. GIALUZ, *Riforma Cartabia e durata media del processo penale: -29% nel primo semestre del 2023. Raggiunto (al momento) il target del PNRR. I dati del monitoraggio statistico del Ministero della Giustizia*, in *SistemaPenale*, 6 novembre 2023; in senso critico, v. T. BOERI, R. PEROTTI, *Pnrr, i veri numeri della giustizia*, in *LaRepubblica*, 6 novembre 2023.

²¹ Cfr. la *Relazione illustrativa* al D.lgs. 150/2022 (in G.U. 19/10/2022, n. 245), 184, secondo cui «gli interventi in tema di giustizia riparativa [...] disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale». Sul punto, cfr. G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in *Legisl. Pen.*, 2021, p. 11, disponibile in www.la legislazione penale.eu; relativamente alla contrapposizione teorica tra coloro che considerano la giustizia riparativa alternativa ed estranea al sistema tradizionale, poiché fondata sul consenso, la volontarietà e l’informalità (concezione purista, in particolare P. McCold), e coloro che, invece, la ritengono un’“opzione nel fare giustizia” ma senza che possa escludersi il ricorso alla sanzione penale (concezione massimalista, in particolare L. Walgrave), cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa-Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli 2017, p. 89. Per la concezione ‘debole’ della “via italiana”, poiché rimane nelle mani dello Stato attraverso il controllo del giudice, v. F. GIUNTA, *La giustizia “de-punitiva”: contrizione e riconciliazione*, in *disCrimen*, 2 settembre 2023, p. 5. In generale, sulle connotazioni del sistema, v. G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa “sistema”: un primo sguardo alle disposizioni in materia del d.lgs. n. 150/2022*, in *disCrimen*, 12 luglio 2023, pp. 8s.

²² Cfr. M. DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cassazione penale* 62.6 (2022), p. 2029. Ancora, sulle differenze con la giustizia punitiva, v. R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva*, in *Sistema penale*, 29 novembre 2022, pp. 10s. Sul rapporto con la rieducazione, v. G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *SistemaPenale*, 25 ottobre 2023, *passim*; L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *disCrimen*, 3 ottobre 2023, *passim*. Di “complementarietà integrativa” parla V. SGROMO, *Appunti sulla giustizia riparativa*, in

L'art. 44, D.Lgs. n. 150/2022, prevede l'accessibilità dei programmi di giustizia riparativa anche nella fase esecutiva della pena e delle misure di sicurezza, senza alcuna preclusione in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.

Contestualmente, l'art. 78 del medesimo decreto legislativo ha interpolato la Legge di ordinamento penitenziario, collocando in maniera peculiare la *restorative justice* sul medesimo piano del trattamento individualizzato, mediante l'introduzione all'art. 13, c. 4, L. n. 354/1975. La nuova disposizione, posta immediatamente dopo il comma 3 – cui si è fatto cenno – che già richiamava l'attenzione sulle possibili forme di riparazione e sulla vittima, stabilisce che nei confronti dei condannati e degli internati sia favorito il ricorso ai programmi di giustizia riparativa²³.

Come si legge nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2022, la norma cardine del trattamento individualizzato – i cui accennati scopi funzionali consistono *in primis* nel reinserimento sociale e nella riflessione sulle condotte antigiuridiche – si arricchisce della possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa. Ne consegue, quale logico corollario, l'“obbligo” di favorire tale ricorso mediante le opportune iniziative da parte dell'amministrazione penitenziaria, degli operatori che “hanno in carico” la persona condannata, nonché della magistratura di sorveglianza²⁴.

Il rispetto del principio di libero accesso ai programmi di giustizia riparativa e, al contempo, la libera adesione al programma trattamentale impongono che gli operatori svolgano un'attività di promozione e di informazione, affinché il trattamento individualizzato possa essere integrato con eventuali azioni di effettiva riparazione nei confronti della vittima del reato.

La relazione illustrativa precisa, ancora, che la formula adottata evita di confondere la giustizia riparativa con gli strumenti del trattamento penitenziario, pur obbligando le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice trattamentale, il ricorso libero e spontaneo ai percorsi di giustizia riparativa²⁵.

A conferma dell'approccio generalista adottato dal legislatore, l'art. 15-*bis*, L. n. 354/1975²⁶, prevede che, in qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria possa inviare i condannati e gli internati ai programmi di giustizia riparativa, previa adeguata informazione e su base volontaria. Non si tratta, pertanto, di un semplice rinvio alla normativa generale, bensì di una disposizione dotata di autonoma rilevanza capace di attribuire ai percorsi riparativi una propria valenza e di renderli complementari al percorso penitenziario in chiave risocializzante²⁷.

disCrimen, 8 novembre 2024, *passim*.

²³ Comma aggiunto dall'art. 78, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 150/2022.

²⁴ Cfr. *Relazione*, cit., p. 591.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Introdotto dall'art. 78, D.Lgs. n. 150/2022. La disposizione fa eco all'art. 44 dello stesso D.Lgs., nonché all'art. 129-*bis* c.p.p.

²⁷ Cfr. *Relazione*, cit., p. 592.

Interventi

La norma prevede altresì che la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo²⁸ siano valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge penitenziaria, nonché della liberazione condizionale. Pur nelle evidenti differenze, la previsione è analoga a quella concernente i percorsi terapeutici destinati ai *sex offenders* di cui all'art. 13-bis, L. n. 354/1975, consentendo al giudice della sorveglianza di valutare discrezionalmente l'impegno riparativo dell'interessato ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.

Al contrario, a tutela del principio di autodeterminazione²⁹, il giudice non può tenere conto della mancata partecipazione al programma, della sua interruzione o del mancato conseguimento di un esito riparativo. Rimane pertanto impregiudicato il diritto della persona di scegliere se intraprendere e proseguire il programma di *restorative justice*.

4.- Conclusioni

In sintesi, soprattutto quando entrerà pienamente a regime il sistema di giustizia riparativa ideato dal legislatore³⁰, esso potrà rappresentare un valido supporto alla funzione rieducativa della pena³¹, costituendo un autentico valore aggiunto nel percorso di revisione critica del soggetto, orientato, ancor di più, alla ricomposizione della frattura relazionale e sociale provocata dal reato, incidendo sulla criminogenesi e sui fattori connessi³².

Ebbene, dal punto di vista della persona in esecuzione, ciò si traduce nella responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa indicato, ex art. 43, c. 2, D.Lgs. n. 150/2022, cioè uno degli obiettivi espressi della giustizia riparativa.

Tra tali obiettivi rientrano altresì il riconoscimento della vittima e la ricostituzione dei legami con la comunità. Se, per quanto concerne il rapporto con la collettività, molto dipenderà dalla disponibilità di quest'ultima a partecipare ai percorsi di riparazione, particolarmente significativo appare il potenziale della giustizia riparativa nel fornire risposte alle molteplici istanze delle vittime.

Esse, invero, escono spesso insoddisfatte dall'esperienza processuale³³ e vengono sempre più frequentemente rappresentate, anche nel dibattito politico, come meritevoli di una rinnovata e più ampia considerazione³⁴. Non può tuttavia essere ignorato il rischio che

²⁸ Cfr. artt. 53 e 56, D.Lgs. n. 150/2022.

²⁹ Così A. DIDI, *Effetti*, cit., p. 102.

³⁰ G. DARAIO, *Le pre-condizioni*, cit., p. 59s.; ID., *Il complicato innesto del paradigma riparativo nel sistema processuale penale tra ritardi organizzativi, nodi interpretativi e resistenze culturali*, in *Dir. pen. e proc.* 1 (2025), pp. 103ss.

³¹ Cfr. A. ACCONCIA, *La giustizia riparativa nel caleidoscopio dell'esecuzione penale*, in *XX rapporto sulle condizioni di detenzione*, Ass. Antigone, 2024.

³² Così A. ACCONCIA, *La giustizia*, cit.

³³ Cfr. A. DIDI, *Effetti*, cit., p. 102.

³⁴ Sul punto, si veda la proposta di legge A.C. 2197 recante "Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato" (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato).

tale prospettiva potrebbe comportare il rischio di rafforzare le teorizzazioni che affermano il diritto della vittima alla punizione³⁵.

Permangono, infine, alcuni profili problematici.

Una decisione della Corte di Cassazione³⁶, apparentemente rimasta isolata, ha affermato che il ricorrente detenuto in espiazione di pena non possa essere ammesso a programmi di giustizia riparativa sintantoché la pena sia in corso di esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo cui è sottoposto³⁷; nel caso concreto, il riferimento al regime detentivo era dovuto al fatto che il ricorrente fosse stato sottoposto al regime differenziato *ex art. 41-bis*, L. n. 354/1975.

Su questo aspetto si dirà a breve, preme però evidenziare il palese contrasto – da più parti segnalato – di questa interpretazione con il tenore letterale delle disposizioni normative e con l'impianto essenziale voluto dal legislatore della riforma.

Nessuna preclusione è prevista per l'accesso alla *restorative justice* nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, potendo ciò avvenire anche, non soltanto, “dopo l'esecuzione” della pena, nei termini ampi previsti dall'art. 44, c. 2, D.Lgs. n. 150/2022. Parallelamente, il Governo è intervenuto con il c.d. decreto carcere, D.L. 4 luglio 2024, n. 92³⁸, sul regime penitenziario differenziato, includendo, in via generale ed astratta, tra le preclusioni conseguenti alla sospensione delle regole di trattamento, l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa, inserendo la lett. *f-bis*) all'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, L. n. 354/1975.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una presunzione di incompatibilità che il legislatore, ritenendola già potenzialmente ricavabile dalla lettura complessiva del sistema, fonda sulla contrapposizione tra la valutazione del Ministro della giustizia circa la particolare pericolosità del detenuto, necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 41-*bis*, c. 2, L. n. 354/1975, e l'assenza di pericolo concreto per i partecipanti al programma³⁹.

Prima che possa svolgersi una valutazione in concreto circa la praticabilità del percorso di giustizia riparativa e del relativo vaglio dell'autorità giudiziaria, si deroga all'approccio generalista adottato dalla riforma, senza consentire di verificare se e in quale misura possa conciliarsi l'assetto tipico del regime di sospensione del trattamento con le peculiari

³⁵ Così V. SGROMO, *Appunti*, cit., p. 6.

³⁶ Cass. pen., Sez. I, (ud. 9 luglio 2024) 7 novembre 2024, n. 41133.

³⁷ Cfr. Cass. pen., Sez. I, 7 novembre 2024, par. 3 del *considerato in diritto*. In senso critico, G. MASTROPASQUA, *Giustizia riparativa: prime decisioni giurisprudenziali*, in *Diritto, giustizia e costituzione*, 18 giugno 2025, pp. 14ss.

³⁸ In particolare, l'art. 7, c. 1, lett. a), D.L. 4 luglio 2024, n. 92, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, c.d. “decreto carcere”, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.

³⁹ Cfr. *Relazione* al Disegno di legge di conversione in legge del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, n. 1183, disponibile in www.senato.it, p. 8.

Interventi

caratteristiche della giustizia riparativa (riservatezza, confidenzialità, separatezza) e le sue concrete modalità di svolgimento⁴⁰.

Ne deriva un ulteriore irrigidimento della disciplina *ex art. 41-bis*, L. n. 354/1975, con evidenti ripercussioni sulle possibilità di rieducazione del condannato, già fortemente limitate dalle numerose preclusioni poste formalmente a tutela delle esigenze di ordine e sicurezza, che sole dovrebbero determinare la contrazione delle finalità trattamentali.

⁴⁰ Cfr. M. RUOTOLO, *Riflessioni sui possibili margini di intervento parlamentare in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto carcere). Appunti a prima lettura*, in *Sistema penale*, 11 luglio 2024, che, trattandosi di preclusione assoluta, richiama l'attenzione sulla sua tenuta costituzionale, nonché sulla possibilità – all'epoca ancora attuale – di intervenire sull'oggetto di un processo di delega non ancora concluso attraverso la decretazione d'urgenza, con conseguente maggior onere di dimostrare le ragioni straordinarie di necessità ed urgenza, anziché con un decreto legislativo delegato integrativo/correttivo.